

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Pianezza (TO) . Conciliazione stragiudiziale con A.T.I.V.A.per occupazione pregressa senza valido titolo di terreni gravati da usi civici distinti al NCT FG. 2 Mapp. 144-147-150-154 di complessivi mq. 16.140 con conseguente sdemanializzazione. Autorizzazione. (U.C.40/18)

Il Dirigente

Dato atto che con Decreto Interministeriale del 21.12.1999 n. 600/Segr.DICOTER, registrato alla Corte dei Conti in data 09.02.2000 Registro 1 LL.PP. - foglio 72, è stata approvata e resa esecutiva la nuova convenzione tra l'A.N.A.S. S.p.A. e l'A.T.I.V.A S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A 5 Torino - Ivrea - Valle d'Aosta e A 4/5 Ivrea - Santhià, e del sistema Autostradale Tangenziale di Torino e sue diramazioni;

Considerato che, con provvedimento prot. n. 3458 del 01.09.2005, l'A.N.A.S. ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la costruzione della variante alla S.S. 24 – Circonvallazione di Pianezza ed Alpignano, dichiarandone la pubblica utilità;

Tenuto conto che, con il medesimo provvedimento prot. n. 3458 del 01.09.2005, l'A.N.A.S. ha altresì delegato l'A.T.I.V.A. S.p.A. all'emanazione di tutti gli atti relativi al procedimento espropriativo, ai sensi del comma 8 articolo 6 del D.P.R. 327/2001, compresi i provvedimenti conclusivi del procedimento nonché all'adozione del decreto di cui all'articolo 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Rilevato che, tra i terreni coinvolti nella procedura espropriativa in argomento, sono presenti delle aree di proprietà del Comune di Pianezza ubicate nel Comune di Pianezza che risultano identificate al Catasto Terreni, Mappali 11-18-19 e 20 del Foglio 2 ed il Mappale 28 del Foglio 24;

Preso atto dell'emanazione del Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio n. 4655 in data 22.12.2005 del Presidente dell'A.T.I.V.A. S.p.A., autorizzato dal citato provvedimento di delega A.N.A.S. S.p.A. n. 3458 del 01.09.2005, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con il quale è stata proposta l'indennità provvisoria d'esproprio e di asservimento delle aree interessate dai lavori per la realizzazione della Circonvallazione di Pianezza ed Alpignano;

Preso atto che in data 07.02.2006 sono stati effettuati, contestualmente, gli stati di consistenza e l'immissione nel possesso dei sopra citati terreni di proprietà del Comune di Pianezza, con correlata e conseguente notifica ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Pianezza n. 25 del 01.03.2006, per il tramite della quale sono state accettate le indennità proposte da A.T.I.V.A. S.p.A., nonché approvati i verbali degli stati di consistenza e d'immissione nel possesso delle aree di proprietà comunale;

Preso atto del Preliminare di vendita previa cessione volontaria (sostitutiva di esproprio), scrittura privata predisposta dalla società A.T.I.V.A. da stipularsi tra le parti A.T.I.V.A. S.p.a., quale concessionaria dell'A.N.A.S. S.p.A., ed il Comune di Pianezza quale parte venditrice ed unica proprietaria dei terreni siti nel Comune di Pianezza distinti in Catasto Terreni al Foglio 24 Mappale 28 (rif. N.P. 5) ed al Foglio 2 Mappali 18 (rif. N.P. 142), 11 (rif. N.P. 143), 19 (rif. N.P. 144) e 20 (rif. n.p. 145);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Pianezza n. 45 del 28.03.2007, con la quale è stato approvato lo schema di Preliminare di vendita previa cessione volontaria (sostitutiva di esproprio) proposto da A.T.I.V.A. S.p.A., trasmesso al Comune a mezzo fax in data 13.03.2007, secondo i termini e le modalità prescritte nello stesso documento;

Rilevato che la procedura bonaria da perfezionarsi attraverso la sottoscrizione del sopra richiamato Preliminare di vendita, con il rispetto dei termini e delle modalità infra descritte, non è andata a buon fine;

Dato atto che, con la redazione della Variante Generale al P.R.G.C., è stato svolto lo studio per l'individuazione delle aree gravate dagli usi civici dal quale è emersa l'esistenza di detto gravame sui richiamati terreni, inseriti nel Decreto Commissariale del 02.06.1934 che li ha classificati e ascritti alla Categoria b – terreni convenzionalmente utilizzati per la coltura agricola;

Considerata, pertanto, l'accertata esistenza del gravame degli usi civici sui terreni di proprietà comunale, coinvolti nella realizzazione della Circonvallazione di Pianezza e di Alpignano, distinti in Catasto Terreni al Foglio 24 Mappale 28 (rif. N.P. 5) ed al Foglio 2 Mappali 18 (rif. N.P. 142), 11 (rif. N.P. 143), 19 (rif. N.P. 144) e 20 (rif. N.P. 145);

Rilevata l'occupazione senza valido titolo, da parte dell'A.T.I.V.A. S.p.a., delle aree richiamate al passaggio che precede;

Preso atto della Deliberazione Consiliare del Comune di Pianezza n. 35 del 26.09.2012 con la quale, vista la suddetta illegittima occupazione dei terreni in argomento e le leggi speciali in materia di usi civici, è stata approvata l'attivazione delle previste procedure volte alla tutela del godimento collettivo degli immobili gravati dall'uso civico, nonché autorizzato il Sindaco del Comune di Pianezza a procedere nel tentativo di esperimento di conciliazione stragiudiziale con la A.T.I.V.A. S.p.A. ed assegnato, ai competenti uffici comunali, l'onere della produzione documentale prescritta per il rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale e conseguente sdemanializzazione;

Vista la perizia di stima datata novembre 2012 redatta dagli Uffici Comunali di Pianezza ai sensi della L.R. 29/2009 e s.m.i., della Circolare Regionale 3/FOP e della D.G.R. 29 luglio 2011 n. 5-2484, con la quale è stato quantificato in Euro 23.943,57= (ventitremilanovecentoquarantatre/57) il valore economico da porre quale importo dell'esperimento della conciliazione stragiudiziale e dalla quale emerge, a seguito di sopralluogo effettuato, l'esclusione dell'area individuata al Catasto Terreni al Foglio 24 Mappale 28;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 20.11.2012, di approvazione della stima redatta dagli Uffici Comunali e dell'importo conciliatorio derivante dalla stessa pari ad Euro 23.943,57= (ventitremilanovecentoquarantatre/57);

Tenuto conto della nota prot. n. 0019258/2016 del 30.09.2016 del Comune di Pianezza, pervenuta tramite posta elettronica certificata con prot. di arrivo n. 114060/2016 del 03.10.2016, con la quale si è comunicato che, per effetto dell'incontro tenutosi in data 09.11.2015 con la occupante Società A.T.I.V.A., è stato affidato l'incarico per la redazione di perizia estimativa dei terreni comunali gravati dagli usi civici ad un professionista competente in materia, Prof. Dino Franchi [con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 463 del 30.12.2015] per il supporto al Comune di Pianezza;

Richiamata la perizia di stima redatta dagli Uffici Comunali di Pianezza, datata novembre 2012, nella quale la valutazione del seminativo irriguo risulta pari Euro/mq 8,089 ed Euro/mq 8,2626 per il prato irriguo, conforme alla quantificazione unitaria del professionista incaricato dal Comune stesso;

Vista la missiva del Comune di Pianezza, prot. 0020470/2016 del 20/10/2016, pervenuta attraverso posta elettronica certificata con prot. d'arrivo 122347/2016 del 20.10.2016, con la quale si è comunicato che, in accordo con la Società A.T.I.V.A., la cifra da corrispondere a titolo di importo conciliatorio è pari ad Euro 27.365,81=;

Verificato che, attraverso l'approfondimento documentale, la Società A.T.I.V.A. [con nota prot. 21546 del 07.11.2016] ha formalmente accettato l'importo di Euro 27.365,81, derivante dalle risultanze delle perizie effettuate ed aggiornato alla data del 01.02.2016, per il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale degli immobili di proprietà comunale ubicati nel Comune di Pianezza, censiti al Catasto Terreni Foglio 2 Mappali 144 (ex 11 parte), 147 (ex 18 parte), 150 (ex 19 parte), 154 (ex 20 parte);

Valutato e ritenuto, previa disamina tecnica, che il quantum, vale a dire l'importo complessivo periziato pari ad € 27.365,81=, è da considerarsi congruo e conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa;

Vista l'istanza del Sindaco del Comune di Pianezza, a firma congiunta con le rispettive Responsabili dell'Ufficio Urbanistica e del Settore Territorio, prot. n. 0024382/2017 del 06.12.2017 [nostro protocollo d'arrivo n. 3484/2018 del 10.01.2018], di conciliazione stragiudiziale per l'occupazione pregressa senza valido titolo di terreni gravati da usi civici;

Preso atto della documentazione, prodotta ai sensi della Circolare n. 3/FOP del 04.03.1997, allegata all'istanza comunale prot. n. 0024382/2017;

Visto il verbale di conciliazione stragiudiziale, tra il Comune di Pianezza e l'A.T.I.V.A. S.p.A, per l'occupazione pregressa senza valido titolo dei terreni di proprietà comunale gravati da uso civico, Rep. N. 2906 del 20.11.2017 rogato alla presenza del Segretario Generale del Comune di Pianezza;

Vista la Deliberazione Consiliare del Comune di Pianezza n. 35 del 26.09.2012, di attivazione della procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 20.11.2012, di approvazione della stima redatta dagli Uffici Comunali e successive accettate integrazioni;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;

Vista la Legge Regionale n. 23/2008;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009 [così come modificata dall'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018];

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Vista la Legge Regionale n. 23/2015;

Visto il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 [così come modificato dal comma 2 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018] e agli articoli 18 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di conciliazione stragiudiziale, parere di competenza;

Visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 79-5252/2016 del 08.03.2016 con il quale le nuove funzioni in materia di usi civici, ivi compresa la definizione delle procedure di autorizzazione alle concessioni ultradecennali su beni immobili gravati, sono state attribuite, nelle more di un adeguamento complessivo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS], al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto

Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 419-23244/2018 del 13.09.2018 con il quale a far data dal 01.10.2018, per effetto di cessazione dal servizio della precedente Dirigente, l'incarico dirigenziale sul Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni è stato attribuito ad interim, fino al 31.12.2018, al Dott. Giovanni Monterosso;

Visto l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare, per le motivazioni articolate in premessa, il Comune di Pianezza (TO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con l'A.T.I.V.A. S.p.a., con sede in Torino alla Strada della Cebrosa n. 86, nella persona dell'Amministratore Delegato della Società A.T.I.V.A. signor Cresta Luigi Andrea, per regolarizzare il possesso illegittimo a far data dal 2005 dell'area di complessivi mq 16.140 [interessata dai lavori di costruzione della Circonvallazione Pianezza - Alpignano], identificata con i terreni comunali gravati da uso civico siti nel Comune di Pianezza e distinti al NCT con il Foglio 2 Mappali 144-147-150-154, dietro versamento al Comune della somma ritenuta congrua e conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa vigente, quale ristoro della popolazione usocivista locale del Comune di Pianezza (TO), pari ad € 27.365,81=;
2. Di disporre che l'importo dovuto dall'A.T.I.V.A. S.p.A. dovrà essere versato al Comune entro sessanta [60] giorni dalla pubblicazione del presente atto e che lo stesso, se versato oltre il menzionato termine, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3. Di disporre che la conciliazione in argomento è conseguente al rilascio, da parte della Società A.T.I.V.A., della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente la procedura de quo nei confronti della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Pianezza per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del presente procedimento, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
4. Di disporre che il Comune di Pianezza dovrà utilizzare la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, con esclusione di quelle a rimborso di eventuali spese procedurali, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
5. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
6. Di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 [Regolamento Regionale in materia di usi civici], che il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, venga trasmesso al Servizio Espropriazioni/Usi Civici della Città Metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dall'esecutività;

7. Di disporre che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pianezza (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

8. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti 45 – Torino, entro il termine di 60 [sessanta] giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto, sottoscritto in duplice originale [uno da depositare agli atti del Servizio Espropriazioni/Usi Civici, uno da trasmettere alla Segreteria Generale], non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed e' efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

Il Dirigente del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni
Dott. Giovanni Monterosso